



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 28.02.2024

Info/31.24/VIA: le Linee Guida della Regione Marche

**VIA (VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE)**  
**LE LINEE GUIDA DELLA REGIONE MARCHE**

---

La Regione Marche con [DGR n. 36/2024](#) ( [B.U.R. Marche n.10 del 02/02/2024](#) ) ha approvato le **Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti soggetti a Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**, disciplinati dalla L.R. n.11 del 9 maggio 2019, con l'adeguamento degli Allegati A e B della stessa Legge Regionale e contestuale revoca della DGR 1600 del 2004.

Le **linee guida**, al fine di una disciplina organica ed operativa in materia di Via, **definiscono**:

- l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti in materia di Via disciplinati dalla L.R. 11/2019;
- le indicazioni operative sia ai soggetti proponenti che ai soggetti istruttori
- la definizione della modulistica unica per tutte le autorità competenti
- la specifica definizione di modifica del progetto già sottoposto a VIA o a verifica di assoggettabilità
- le modalità di applicazione delle tariffe istruttorie di monitoraggio e controllo
- le modalità di consultazione del pubblico interessato.

Il testo della **Dgr 36/2024**, oltre alle linee guida contenute nell'Allegato 1, indica le modifiche degli **Allegati A e B della L.R. 11/2019** (relativi rispettivamente ai progetti sottoposti a Via e ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità) per dare attuazione alla normativa statale sopravvenuta.

In particolare si evidenzia che al punto 7, lett. o) dell'Allegato B2 si recepisce la modifica statale in merito **all'esclusione dalla alla verifica di assoggettabilità a VIA per gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a 30 giorni**. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a **1000 metri cubi al giorno**.

Sempre ai fini dell'allineamento all'attuale normativa statale **si interviene anche in merito all'adeguamento delle soglie dimensionali** nel senso sotto riassunto:

- La **riduzione del 50%** delle soglie che rispondono ad uno più criteri specifici di cui al paragrafo 4 del DM 30 marzo 2015 (su <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/11/15A02720/sg> ), ove previste negli allegati B1 e B2 della LR 11/2019, per i progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione o comunque esistenti e mai sottoposti a VIA.
- E' **elevata a 10 MW** la soglia per la verifica di assoggettabilità alla VIA per la **costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici**, nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia, da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali (nota inserita al punto 2 lettera a) dell'allegato B2 LR 11/2009).

Le linee guida riprendono inoltre **la definizione di “modifica”** di un progetto già sottoposto a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, prevista dall'art. 5, lett. l) del D.lgs. n. 152/2006 recante *“modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente”* e chiariscono che **non integra la “modifica” la variazione del progetto che non produce effetti sull'ambiente.**

Pertanto non sono soggette a procedure di valutazione ambientale le variazioni del progetto che non integrano modifiche e le modifiche per le quali l'interessato ritiene di poter escludere impatti negativi e significativi sull'ambiente, ma sono introdotte sotto la responsabilità dello stesso interessato.

E' comunque richiesto all'interessato di inviare una comunicazione all'Autorità Competente per portarla a conoscenza dell'evoluzione nel tempo delle modifiche eventualmente intervenute.

E' fatta salva la possibilità dell'interessato di attivare la procedura di valutazione preliminare.

Per gli interessati a tutti gli approfondimenti dei contenuti delle Linee Guida nella DGR 22 gennaio 2024 n. 36 in BUR Marche

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118  
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org)